

Art. 9 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAPS GRAVISSIMI E PLURIMINORATI

La frequenza alla scuola viene garantita anche agli alunni portatori di handicaps gravissimi e pluriminorati, salva dichiarazione sanitaria di non scolarizzabilità. Ciò comporta una puntuale analisi delle funzioni proprie della scuola, degli obiettivi da conseguire e delle concrete possibilità di intervento da parte dei servizi sanitari e sociali dei Comuni e dell'ULSS.

Per questi alunni, ai fini dell'integrazione, si ritiene utile proporre idonei percorsi didattici ed educativi, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata, articolati secondo il criterio della flessibilità organizzativa, anche in classi aperte.

L'attuazione dei percorsi integrativi degli alunni portatori di handicaps gravissimi e pluriminorati sarà oggetto di studio da parte della Scuola e dei Responsabili dei Servizi (Distretti sociosanitari, N.P.L., Centro Polivalente di "La Nostra Famiglia") e di proposta al Direttore Servizi Sociali per le funzioni di sua competenza.

Scuola e Servizi valuteranno, dopo aver individuato gli alunni interessati a tali percorsi, gli interventi propri da attuare, gli strumenti ritenuti necessari ed i criteri di verifica dell'andamento dell'esperienza.

Il competente collegio dei docenti adotterà, nell'ambito della propria autonomia decisionale, le delibere necessarie a garantire gli effetti di cui agli artt. 2 e 7 della Legge 04.08.1977 n° 517.

Art. 10 - SCUOLE PARTICOLARMENTE ATTREZZATE (Unità Funzionali Complesse)

La costituzione nel territorio dell'ULSS di Unità Funzionali Complesse (UFC), utilizzando strutture scolastiche già operanti, sarà oggetto di studio e formulazione di progetto da parte del Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale in seguito all'azione propositiva di: singole scuole, servizi territoriali ULSS e Distretto scolastico (ex art. 320 del D.L.vo. 297/94).

Il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale elaborerà il progetto per l'aspetto relativo alle risorse utilizzabili, sentiti i responsabili dei Distretti socio-sanitari e del Servizio di N.P.L., gli Enti Locali ed il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP), previo rispetto delle procedure indicate al successivo 4° comma del presente articolo.

Si ritiene l'U.F.C. utile:

- a) per quei soggetti gravi/gravissimi in età scolare che abbiano una pur elementare capacità di conoscenza della realtà e la possibilità di rispondere agli stimoli in modo differenziato se inseriti in situazioni appositamente strutturate (laboratori, attività educativo-riabilitative specifiche, ecc.);
- b) per quelle situazioni territoriali ove l'incidenza dell'handicap sia particolarmente rilevante e sia funzionale concentrare le risorse educativo-riabilitative, piuttosto che frammentarle nel territorio.

La costituzione dell'U.F.C. terrà conto di:

- la valutazione quali-quantitativa dei soggetti, come sopra indicato;

- l'avvenuta consultazione del Responsabile dell'unità scolastica individuata come più idonea e l'acquisizione delle deliberazioni di assenso degli organi collegiali;
- la presenza di risorse strutturali, strumentali e di personale;
- gli impegni assunti a riguardo dall'ULSS, dall'Ente locale e dal Provveditorato agli Studi;
- l'individuazione dei ruoli e dei tempi degli interventi degli operatori scolastici e di quelli medico-riabilitativi e psico-sociali.

Il progetto del Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale è trasmesso per il vaglio e l'approvazione al Direttore dei Servizi Sociali dell'ULSS e al Provveditorato agli Studi. Copia del progetto approvato sarà inviata alla Regione per l'acquisizione di eventuali specifici finanziamenti, richiesti sulla base di chiari programmi di spesa.

L'U.F.C. autorizzata sarà fornita di mezzi e personale secondo i reciproci impegni di Provveditorato, Ente Locale e ULSS.

Sarà compito degli Organi Collegiali della scuola sede dell'U.F.C. predisporre un adeguato progetto didattico-educativo, da integrare con il progetto socio-riabilitativo dell'ULSS. Detto progetto eviterà forme di ghettizzazione sia degli alunni portatori di handicap, sia della scuola stessa e valorizzerà sinergicamente le risorse ottenute con la possibilità di prevedere, con personale misto della scuola e dell'ULSS:

- a) attività educative in orario scolastico ed extrascolastico;
- b) costituzione di laboratori e/o aule particolarmente attrezzate;
- c) organizzazione di attività individualizzate, di piccolo gruppo, di classe, di classi aperte, ecc..

Copia del progetto educativo-riabilitativo, indicante fra l'altro l'orario giornaliero delle attività, sarà trasmesso a cura del Capo d'Istituto al Gruppo di lavoro territoriale. Del pari sarà cura del Capo d'Istituto trasmettere a fine maggio una relazione a consuntivo con allegata la richiesta per l'eventuale proseguimento dell'attività nell'anno successivo, in funzione della permanenza o meno delle condizioni che hanno determinato l'istituzione della U.F.C.

Le U.F.C. sono riconfermate annualmente dall'ULSS e dal Provveditorato, sentito il parere del Gruppo di lavoro territoriale.

Art. 11 - CONTINUITÀ TRA GRADI DI SCUOLA

Ai fini del processo di integrazione scolastica, la continuità educativa tra gradi di scuola dovrà attuarsi innanzitutto assumendo il P.E.I., realizzato nel grado scolastico precedente, come base e come avvio per la determinazione del P.E.I. successivo. Ove possibile e se necessario dovrà essere data attuazione alla C.M.P.I. n° 1/1988 per quanto riguarda l'utilizzo per tempi definiti dell'insegnante specializzato dell'ordine scolastico precedente nella classe dell'ordine scolastico successivo, previa specifica deliberazione dei collegi dei docenti e formale autorizzazione del Provveditorato.

Analogo criterio di continuità dovrà essere osservato anche dalla ULSS per quanto concerne la figura dell'operatore addetto all'assistenza, per quanto possibile.

Saranno previste fra scuole di diverso ordine e grado, contigue territorialmente, forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti (ex art. 14 della L. 104/92).

Art. 12 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE EDUCATIVA

Le attività in orario extrascolastico e di collaborazione educativa verranno previste ed attuate con specifico progetto, formulato d'intesa dalla Scuola, dall'ULSS, dai Comuni e dall'associazionismo. Il progetto verrà sottoposto all'approvazione del Gruppo di lavoro sulla programmazione territoriale dell'ULSS, qualora si richieda il finanziamento regionale ex C.R. n° 33/1993.

Tali attività integreranno ed estenderanno l'attività educativa in continuità e coerenza con l'azione della Scuola.

Il progetto, coinvolgente più minori in situazioni scolastiche o territoriali particolari, può prevedere attività culturali, ricreative, sportive, di orientamento e formazione professionale, di tempo libero e di contatto con il mondo del lavoro.

In ogni caso tali attività debbono mirare quanto più possibile al coinvolgimento di tutta la classe, dei gruppi e della realtà giovanile locale, non solo degli alunni in condizione di handicap.

Per attuare tali iniziative, Scuola, ULSS, Comuni ed associazioni concorreranno mettendo a disposizione le risorse, come operatori (tra cui l'Educatore professionale-animatore), attrezzature, spazi, materiali di consumo, ecc., che rientrano nelle proprie competenze istituzionali e che verranno indicate nel progetto, previa deliberazione dei competenti organi.

Art. 13 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO O POST-SCOLASTICO

La conoscenza dell'allievo portatore di handicap, acquisita durante l'iter scolastico dagli operatori della Scuola e dell'ULSS, costituirà il presupposto indispensabile per orientare il soggetto e la sua famiglia nelle future scelte.

La Scuola Media Inferiore, che maggiormente si caratterizza in termini orientativi (D.M. 9.2.79), programmerà dei percorsi educativi specifici anche attraverso attività di laboratori permanenti, visite guidate presso i Centri di Formazione Professionale o Centri Educativi, ecc. in collaborazione con i Servizi dell'ULSS e dei Comuni allo scopo di evidenziare le potenzialità, le attitudini e gli interessi degli alunni portatori di handicap.

L'attività di orientamento scolastico e professionale non può essere considerata una fase a sé stante. Essa è direttamente legata alle occasioni e alle esperienze di apprendimento precedenti e in atto. Pertanto richiede, soprattutto in presenza dell'allievo portatore di handicap psichico, che si programmino, sin dalla sua entrata nella scuola, delle attività educative e formative volte all'acquisizione di quelle abilità necessarie per la sua futura integrazione comunitaria (abilità funzionali, cognitive e relazionali e, nel limite del possibile, abilità per poter attivare processi decisionali autonomi).

I risultati dell'attività orientativa, con le reali attitudini e capacità dell'allievo portatore di handicap, faranno parte integrante del Profilo Dinamico Funzionale che accompagnerà l'allievo

stesso nell'accesso alla Scuola Media Superiore o ai Centri di Formazione Professionale o ad altre strutture (centri socio-riabilitativi ed educativi, centri occupazionali, centri diurni, ecc.) gestite o convenzionate con l'ULSS.

La Scuola Media Inferiore, entro il 15 febbraio, consegnerà alla famiglia dell'allievo portatore di handicap frequentante la terza media la sintesi di orientamento redatta secondo il modello allegato I.

Per l'iscrizione degli allievi portatori di handicap presso gli Istituti Tecnici, Professionali ed Artistici, in aggiunta al Profilo Dinamico Funzionale, i genitori dovranno richiedere una certificazione al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS da cui risulti la natura dell'handicap e il parere sulla possibilità di frequentare i singoli indirizzi o sezioni di qualifica (C.M.P.I. 22.09.1988 n. 262).

Art. 14 - RAPPORTO TRA SCUOLA E SERVIZI TERRITORIALI

Eventuali ulteriori modalità di rapporto tra Scuola e Servizi territoriali, non disciplinate dal presente Accordo, saranno concordate di volta in volta, avendo presente la necessità di garantire all'alunno portatore di handicap un itinerario globale coordinato e di verificare il lavoro svolto nella collaborazione tra le due strutture e per quanto di rispettiva competenza.

La Scuola e l'ULSS sono tenute ad una reciproca informazione circa osservazioni e proposte che, a proprio giudizio, possano essere utili per l'intervento globale sull'alunno, finalizzato al recupero e all'integrazione dello stesso.

Ad ogni richiesta scritta di una delle parti deve corrispondere risposta scritta.

Scuola e ULSS dovranno informarsi vicendevolmente su ogni cambiamento di interlocutori e/o sulle competenze degli stessi, nonché sui corsi di aggiornamento programmati, concernenti l'handicap e l'integrazione, e concorderanno eventuali reciproche partecipazioni nonché, se possibile, organizzeranno corsi congiunti.

Art. 15 - COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

L'integrazione dell'allievo portatore di handicap è un processo dinamico, che richiede necessariamente il coinvolgimento attivo della famiglia.

Pertanto, si ritiene indispensabile riconoscere la centralità della famiglia in tutto il percorso scolastico e nelle scelte connesse, il cui coinvolgimento deve essere costante non solo nelle fasi di raccolta degli elementi informativi sull'alunno, ma anche nelle fasi di determinazione e programmazione degli interventi educativi, riabilitativi, assistenziali, ecc..

In queste fasi è fondamentale discutere e condividere la prospettiva di futuro che ogni genitore individua per il proprio figlio.

Nelle occasioni di coinvolgimento della famiglia, gli operatori interessati svolgeranno, in base alle proprie competenze, la funzione di sensibilizzazione, di orientamento, di aiuto psicologico nel superamento di situazioni di disagio e di difficoltà dovute alla problematicità della gestione

della persona portatrice di handicap o a posizioni pregiudizialmente opposte alle scelte operate o che si ritiene opportuno operare.

Art. 16 - GRUPPO DI LAVORO SULLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ULSS (GLPT)

Per garantire ed attuare l'esecuzione del presente Accordo, nel rispetto dei contenuti, tempi e modi, e per programmare gli interventi nel territorio, è costituito il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale Ulss (GLPT) che, ai sensi della C.R. 33/93, par. B1, è composto da:

- un referente del gruppo inter istituzionale del Provveditorato agli Studi;
- un rappresentante dei comuni nominato dall'Assemblea dei sindaci;
- un rappresentante dei Distretti scolastici del territorio;
- un rappresentante per ogni ordine di scuola (materne, elementari, medie, superiori);
- un rappresentante della Neuropsichiatria dell'Ulss;
- un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
- un rappresentante della Federazione Italiana Scuole Materne (FISMA);
- un rappresentante designato dalle associazioni di categoria.

Il GLPT è una struttura permanente ed è presieduto dal Direttore dei Servizi Sociali dell'ULSS, che ha il compito di convocarlo e di rappresentarlo.

Le riunioni sono valide, purché sia presente la maggioranza assoluta dei componenti. Delle riunioni sarà redatto processo verbale.

Il GLPT, che può articolarsi anche in sottocommissioni per affrontare casi specifici, in particolare, ha fra i propri compiti istituzionali i seguenti:

- formulare i criteri generali e proporre l'assegnazione del personale di assistenza dell'ULSS, ex art. 8 del presente Accordo;
- esaminare ed approvare i progetti di impegno del personale educatore animatore per attività extrascolastiche;
- predisporre i progetti relativi alle risorse utilizzabili per la costituzione di U.F.C., ex art. 10 del presente Accordo;
- valutare le osservazioni e le proposte formulate dai Capi d'Istituto, tenuto conto delle relazioni dei "Gruppi H" per l'integrazione, o dai Responsabili delle strutture operative dell'ULSS, in ordine all'applicazione dell'Accordo;
- dirimere i contrasti e garantire l'applicazione dell'Accordo quale organo formale di vigilanza e di controllo;
- svolgere funzioni di promozione e di proposta all'ULSS, al Provveditorato agli Studi, alla Regione ed agli Enti Locali;
- valutare i progetti per la promozione dell'integrazione proposti da Enti e Scuole, anche ai fini dell'accesso a finanziamenti regionali;
- svolgere compiti di osservatorio territoriale, in collaborazione con il Provveditorato e con la Regione, a cui trasmette una relazione annuale.

Il GLPT si riunirà, su convocazione del suo presidente, ogni qualvolta ritenuto da lui necessario o qualora la riunione sia richiesta da un terzo dei suoi membri.

È in ogni caso prevista una riunione prima dell'inizio di ogni anno scolastico per l'assegnazione degli addetti all'assistenza dell'ULSS.

Art. 17- COMPETENZE DELLA SCUOLA

Il Provveditorato agli Studi nell'ambito delle proprie competenze, finalizzate all'integrazione scolastica dei disabili:

- tiene conto del numero di alunni portatori di handicap nella determinazione degli organici;
- assegna, nei casi previsti dalle individuazioni delle situazioni di handicap rilasciate dall'ULSS e limitatamente alle risorse disponibili, gli insegnanti di sostegno, in coincidenza con l'inizio del calendario delle lezioni, dandone comunicazione alle scuole, possibilmente entro il 31 agosto;
- favorisce l'attivazione del servizio psicopedagogico nelle scuole e l'approvazione di Progetti delle attività di recupero e di sostegno (L.517/77 art. 2 e7; L.270/82 art. 14.6);
- vaglia ed autorizza i progetti di costituzione di Unità Funzionali Complesse.

Il Capo d'Istituto, coadiuvato dall'eventuale operatore psicopedagogico:

- dispone, ai sensi della normativa vigente, la riduzione del numero di alunni per classe in presenza di alunni portatori di handicap;
- cura l'armonica collaborazione tra insegnanti ed operatori socio-sanitari, tra il personale insegnante e l'addetto all'assistenza, ricordandosi con i Servizi competenti dell'ULSS per il superamento di eventuali difficoltà, anche attraverso l'istituzione di "gruppi di studio e di lavoro";
- in caso di assenza del personale di assistenza e di impossibilità della sua sostituzione, attiva le soluzioni più idonee per far fronte alla situazione;
- comprova al Servizio competente dell'ULSS l'avvenuta prestazione di assistenza e segnala allo stesso eventuali carenze nell'intervento;
- individua spazi idonei ed opportunamente attrezzati per specifici interventi di assistenza, ricercando nello stesso tempo tutte le possibili occasioni atte a favorire l'integrazione dell'alunno portatore di handicap in ambito scolastico;
- propone e/o valuta, assieme agli organi collegiali, i progetti di istituzione di U.F.C.;
- verifica l'avvenuta formulazione e l'aggiornamento del P.E.I.;
- formula al Gruppo di Lavoro Territoriale, sulla scorta della relazione del "Gruppo H" per l'integrazione, osservazioni e proposte in merito all'applicazione dell'Accordo;
- svolge altre competenze indicate dal presente Accordo.

Gli insegnanti di sostegno e di classe operano all'interno della scuola in favore dei portatori di handicap secondo quanto è previsto dalla normativa vigente e dal presente Accordo, ed in particolare:

- gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarietà delle classi in cui operano e partecipano alla formulazione della programmazione didattico-educativa e all'elaborazione e verifica delle attività della classe;
- nei documenti valutativi degli alunni portatori di handicap gli insegnanti, sulla base del P.E.I., indicheranno:
 - per quali discipline sono stati adottati criteri semplificanti;
 - quali attività integrative e di sostegno siano state svolte in sostituzione anche parziale dei contenuti programmatici curricolari;
- nella scuola dell'obbligo, sulla base del P.E.I. realizzato, gli insegnanti predisporranno prove d'esame coerenti e comunque rispondenti alle indicazioni ministeriali di norma previste.

Art. 18 - COMPETENZE DELL'U.L.S.S.

L'ULSS svolge le competenze previste dal presente accordo. In particolare provvede:

- a rilasciare gli atti individuativi degli alunni in situazioni di handicap;
- alla stesura della Diagnosi Funzionale;
- all'erogazione del servizio di assistenza scolastica;
- alla fornitura, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, di ausili tecnici per meglio consentire l'integrazione scolastica dell'allievo portatore di handicap;
- alla fornitura o finanziamento dell'acquisto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, di attrezzature e strumenti didattici differenziati (testi ed altro materiale didattico specifico d'uso individuale per alunni portatori di handicap, qualora i Servizi competenti ne riconoscano la necessità di utilizzo);
- all'eventuale progettazione di laboratori scolastici e di U.F.C. in collaborazione con la scuola.

L'ULSS concorre:

- alla stesura del Profilo Dinamico Funzionale e del P.E.I.;
- alla formazione, d'intesa con la Scuola ed i Comuni, di programmi integrativi extrascolastici.

La Direzione dei Servizi Sociali:

- raccoglie la necessaria documentazione degli interventi effettuati da più Servizi, anche di quelli convenzionati, sanitari, sociali, scolastici e dell'Ente Locale;
- coordina gli interventi di cui sopra progettati e gestiti dal gruppo di lavoro costituito presso l'ULSS.

Art. 19 - COMPETENZE DEL COMUNE

Il Comune provvede a rendere effettivo il diritto allo studio, a favorire l'adempimento scolastico, come da competenze attribuite dal D.P.R. n. 616 e L.R. 31/85 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare assicura, nei limiti delle proprie capacità finanziarie:

- le misure necessarie per rimuovere le barriere architettoniche;

- i servizi necessari e di supporto alle attività scolastiche e di collaborazione educativa (la mensa, il trasporto e una adeguata presenza di personale ausiliario, ove di competenza);
- il contributo economico o materiale didattico d'uso individuale ad allievi in situazioni di disagio economico, familiare o sociale;
- le iniziative e attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e di collaborazione educativa aperte a tutti gli allievi;
- la promozione dell'utilizzo, a fini scolastici ed educativi, delle strutture collaterali, sportive, ricreative, ecc. appartenenti alla Pubblica Amministrazione o ad altri soggetti presenti sul territorio, nel rispetto della normativa vigente;
- la collaborazione del personale ausiliario della scuola per l'assistenza all'allievo disabile.

I Comuni informeranno le Scuole e l'ULSS dei loro progetti di attività parascolastiche ed extrascolastiche per eventuali consulenze e/o collaborazioni sinergiche per l'assistenza all'allievo disabile.

I Comuni formano, nei limiti delle loro possibilità finanziarie, contributi per progetti relativi all'orientamento, con particolare attenzione ai progetti consorziati fra più Scuole. In caso di progetti consorziati, il Distretto Scolastico può intervenire quale organismo di raccordo e/o consulenza.

Art. 20 - COMPETENZE DELLA PROVINCIA

In attuazione dell'art. 5 della Legge 18.03.1993 n. 67, la Provincia interviene, nei limiti degli Accordi di programma sottoscritti con il Provveditorato agli Studi di Venezia, a favore delle persone non vedenti o con gravi deficit visivi nonché degli audiotest, attraverso:

- attività di consulenza audiologica e foniatrica rivolta a soggetti audiotest;
- attività di assistenza e sostegno a favore degli allievi audiotest per attività scolastica ed extrascolastica;
- attività di consulenza rivolta agli insegnanti di sostegno operanti nella scuola e agli operatori socio-sanitari dei servizi riabilitativi;
- attività di assistenza e sostegno a favore degli allievi non vedenti per attività scolastica ed extrascolastica.

Art. 21 - DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo ha durata di 3 anni, rinnovabile tacitamente per altri tre, salva motivata disdetta da effettuarsi a cura di una parte stipulante, almeno sei mesi prima dalla scadenza.

Art. 22 - VIGILANZA E ORGANI DI CONTROLLO

La prima forma di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme inerenti l'integrazione e su quelle contenute nel presente Accordo è esercitata, ciascuno per quanto di competenza, dai Capi d'Istituto, dai responsabili dei Servizi dell'ULSS e dei Comuni.

REGIONE DEL VENETO

PROVVEDITORATO AGLI
STUDI DI VENEZIA

AZIENDA ULSS N. 10
"VENETO ORIENTALE"

COMUNI
DELL'AZIENDA ULSS N. 10

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VENEZIA, L'AZIENDA ULSS N. 10 "VENETO ORIENTALE" ED I COMUNI DI ANNONE VENETO, CAORLE, CEGGIA, CINTO CAOMAGGIORE, CONCORDIA SAGITTARIA, ERACLEA, FOSSALTA DI PIAVE, FOSSALTA DI PORTOGRUARO, GRUARO, JESOLO, MEOLO, MUSILE DI PIAVE, NOVENTA DI PIAVE, PORTOGRUARO, PRAMAGGIORE, SAN DONÀ DI PIAVE, SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, SANTO STINO DI LIVENZA, TEGLIO VENETO, TORRE DI MOSTO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEGLI ALUNNI CON HANDICAP.

Portogruaro, 21 Dicembre 1993

ACCORDO DI PROGRAMMA tra il Provveditorato agli Studi di Venezia, l'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" ed i Comuni di Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto per l'integrazione scolastica e sociale degli alunni con handicap.

PREMESSO

- che nel processo di integrazione degli alunni portatori di handicap vengono coinvolti, per una proficua collaborazione, in prima istanza la famiglia, quindi la scuola e gli enti pubblici e/o convenzionati, secondo le rispettive competenze previste dalla normativa vigente;
 - che, ai sensi della Legge 05.02.1992, n. 104, "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione";
 - che l'ULSS, N. 10, per l'esercizio delle funzioni e per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie relative alla prevenzione, alla riabilitazione e all'assistenza ai portatori di handicap, opera con programmi di attività predisposti dalle Direzioni Sanitaria e Sociale ed attuati dalle seguenti strutture od unità operative, Servizi ed Uffici deputati alla loro realizzazione:
- i Distretti Socio Sanitari di base:

Distretti	Comuni di appartenenza	Sedi
n.1 San Donà di Piave	Ceggia, Fossalta di Piave, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave	Sede centrale: San Donà di Piave Sede periferica: Fossalta di Piave
n.2 Jesolo	Eraclea, Jesolo	Sede centrale: Jesolo Sede periferica: Eraclea
n.3 Santo Stino di Livenza	Annone Veneto, Caorle, Torre di Mosto, Santo Stino di Livenza	Sede centrale: Santo Stino di Livenza Sede periferica: Caorle
n.4 Portogruaro	Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, Teglio Veneto	Sede centrale: Portogruaro
n.5 San Michele al Tagliamento	San Michele al Tagliamento	Sede centrale: San Michele al Tagliamento

- le équipes delle unità operative di Consultorio Familiare;
- i Servizi di Neuropsichiatria Infantile sovradistrettuali;
- gli Uffici ed i Servizi della Direzione sociale;
- il Centro Polivalente di Riabilitazione de "La Nostra Famiglia" e altri enti eventualmente convenzionati;
- che il presente accordo di programma aggiorna i precedenti protocolli di intesa tra le preesistenti ULSS N. 14 e N. 15 ed il Provveditorato agli Studi di Venezia per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, assumendo le modalità operative e di indirizzo previste dalla L. 104/1992, dalla Circolare Regionale 33/1993 e dal D.P.R. del 24.02.1994 e definendo reciproci impegni tra le parti stipulanti, relativamente alla individuazione dei tempi, delle procedure e delle modalità attuative degli interventi stabiliti dall'Accordo di Programma stesso,

TRA

- Il Provveditorato agli Studi di Venezia, rappresentato da: *Dott.ssa Mirella Parisi Petrella*,
- L'Azienda ULSS N. 10, rappresentata da: *Dott. Antonio Petrella*

Ed i Comuni di:

Annone Veneto, Canle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teggiano Veneto, Torre di Mosto,

rappresentati dal Presidente della Conferenza dei Sindaci: *Sig. Giustino Rubbachin, Sindaco del Comune di Portogruaro*,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OBIETTIVI DELL'ACCORDO

L'obiettivo del presente Accordo è di attuare una programmazione territoriale coordinata delle iniziative di competenza della Scuola, dell'ULSS e dei Comuni in ordine a:

- creare oggettive e idonee condizioni (ambientali, strutturali e organizzative) per la partecipazione alla vita scolastica di allievi in condizioni di handicap;
- definire gli impegni dei soggetti istituzionali (Scuola, ULSS, Comuni) secondo un criterio di concorso e cooperazione tra le parti;
- assicurare all'allievo portatore di handicap e alla sua famiglia interventi il più possibile efficaci, continuativi ed organici;
- realizzare processi di orientamento scolastico o post-scolastico.

Art. 2 - RICHIESTE D'INTERVENTO DA PARTE DELLA SCUOLA

La scuola, qualora nel corso dell'anno scolastico, rilevi in taluni allievi persistenti e sostanziali difficoltà di apprendimento e/o di relazione, dopo approfondita osservazione sistematica ed analisi delle difficoltà realmente esistenti nella realizzazione dei programmi educativi diretti al superamento delle difficoltà, informa la famiglia degli allievi interessati sulla situazione degli stessi e sulle prestazioni che possono ricevere dai Servizi dell'ULSS competenti e consiglia di contattare tali Servizi.

Inoltre, il Capo d'Istituto (Direttore didattico/Presidente) può richiedere l'intervento dei Servizi segnalando il caso ai Responsabili dei Servizi competenti (Distretto Socio Sanitario di Base e Neuropsichiatria Infantile), utilizzando il modello concordato (vedi allegato A), da inviarsi:

- a) entro il 20 dicembre, se la segnalazione ha per scopo l'eventuale accertamento di condizioni di handicap;
- b) quando necessario, se la segnalazione ha per scopo la comune analisi del caso.

Va precisato comunque che:

- ogni intervento diretto dei Servizi competenti dell'ULSS sull'alunno può essere messo in atto solo con il consenso e l'accordo esplicito della famiglia che abbia sottoscritto il modello allegato B;
- ogni alunno che necessita di consultazione dovrà essere accompagnato ai Servizi da un familiare;
- le informazioni sull'alunno visitato, funzionali alla sua integrazione nell'ambiente scolastico, saranno comunicate per iscritto dai Servizi alla Scuola e alla famiglia dell'alunno stesso; sole situazioni particolari emerse durante la valutazione psicodiagnostica saranno seguite, su proposta dei Servizi stessi, da un incontro tra le parti interessate.

Nel caso di rifiuto da parte della famiglia di acconsentire all'esame diretto dell'alunno da parte dei competenti servizi, si dovrà procedere come segue:

1. il Direttore/Presidente, coadiuvato dagli insegnanti coinvolti, svolgerà opera di convincimento per rimuovere gli ostacoli frapposti dalla famiglia;

scrive gli interventi integrati didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione, extrascolastici predisposti per l'alunno ed evidenzierà:

1. la pianificazione iniziale degli operatori scolastici e degli operatori dell'ULSS risultante dal P.D.F.;

2. gli obiettivi trimestrali, annuali ed a lungo termine perseguiti dagli operatori coinvolti;

- gli interventi della Scuola, degli operatori dell'ULSS e del Comune;
- le eventuali forme di collaborazione da attuarsi da parte della famiglia;
- le verifiche e gli aggiornamenti del P.E.I.

Nell'incontro iniziale, previsto entro il 15 novembre, gli operatori coinvolti enunciano le proposte operative di rispettiva competenza che, integrate, confluiranno nel P.E.I., la cui stesura materiale è affidata alla Scuola.

La Scuola custodisce il P.E.I., che è documento accessibile a tutti gli operatori interessati, ed integra i documenti scolastici previsti dalla normativa vigente.

Gli incontri tra scuola e operatori ULSS dovranno trovare memoria nei rispettivi strumenti di lavoro.

Art. 7 - GRUPPO DI CIRCOLO/ISTITUTO PER L'INTEGRAZIONE

Presso ogni Circolo/Istituto è costituito, ex art. 15 della L. 104/92, il Gruppo per l'integrazione dei portatori di handicap, nella composizione deliberata dagli organi collegiali del Circolo/Istituto secondo le rispettive competenze.

È suo compito promuovere, coordinare, monitorare, valutare tutte le iniziative didattico-educative concernenti l'integrazione attuata nella scuola.

A fine maggio di ogni anno scolastico, il Gruppo di lavoro elabora una relazione concernente la valutazione sullo stato dell'integrazione e le possibili proposte migliorative.

Tale relazione sarà presa in considerazione al momento della verifica annuale fra Capi d'Istituto e ULSS.

Art. 8 - ASSISTENZA DELL'ULSS NELLA SCUOLA

La richiesta di assegnazione di personale addetto all'assistenza, vedi modello allegato F, deve essere presentata al Distretto socio-sanitario di base competente per territorio entro il 30 giugno dai familiari dell'alunno individuato portatore di handicap, corredata dalla necessaria documentazione medica, come da modello allegato G.

Analoga istanza riferita alla necessità indicativa di personale assistente per ogni singolo alunno avente diritto sarà presentata dalla scuola al Distretto socio-sanitario di base di competenza territoriale, come da modello H, entro il 31 agosto. Tale istanza potrà essere inoltrata anche nel corso dell'anno scolastico per quei casi che presentassero particolari necessità.

Sulla base della disponibilità di personale per l'assistenza scolastica indicata dall'ULSS, il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale ULSS, di cui all'art. 16, integrato dal Responsabile del Distretto socio-sanitario competente per territorio o dal Responsabile dell'Unità operativa sociale distrettuale, esamina le richieste di intervento assistenziale prodotte dalle scuole,

valuta le proposte di assegnazione del personale addetto all'assistenza fatte dai servizi dell'ULSS, ne accerta le compatibilità con i criteri generali indicati dal presente articolo e propone l'assegnazione delle quote orario pro alunno del personale addetto all'assistenza.

Le assegnazioni, sulla base delle proposte del gruppo di lavoro, verranno effettuate prima dell'inizio delle lezioni scolastiche.

Il Responsabile del Distretto competente per territorio, provvederà all'emissione dei necessari ordini di servizio agli operatori addetti all'assistenza, dandone tempestiva comunicazione alla scuola.

L'addetto all'assistenza è un operatore dell'area socio-assistenziale che, in base ad una specifica formazione, è preposto allo svolgimento di una serie di attività integrate che, in ambito scolastico, si qualificano come interventi nell'area dell'autonomia personale, dell'autosufficienza di base e della generalizzazione delle abilità apprese nei vari contesti di vita della persona con handicap, al fine di favorire una sempre migliore integrazione scolastica.

L'intervento dell'addetto all'assistenza, preventivamente concordato tra il Responsabile dell'Unità operativa sociale distrettuale ed i docenti della classe in cui è inserito l'alunno, deve in ogni caso rientrare nel Progetto Educativo Individualizzato.

I criteri generali per l'assegnazione del personale addetto all'assistenza sono i seguenti:

- gravità del caso, risultante dall'accertamento sanitario della situazione di handicap;
- numero di ore di sostegno assegnate;
- presenza o meno di barriere architettoniche;
- numero ore di compresenza del personale docente;
- numero di alunni portatori di handicap aventi titolo all'assistenza presenti nello stesso edificio scolastico;
- numero e qualifica dei collaboratori scolastici e degli operatori addetti ai servizi scolastici (bidelli) assegnati alla scuola e numero delle classi o sezioni della scuola;
- zona di ubicazione della scuola (capoluogo, frazioni, località);
- disponibilità di risorse assistenziali diverse (familiari disponibili all'assistenza, volontariato, ecc.).

L'addetto all'assistenza generalmente non può essere assegnato ad un solo alunno con handicap per tutto l'orario di permanenza scolastica dell'alunno, salvo motivazioni di carattere eccezionale.

Gli operatori addetti ai servizi scolastici e i collaboratori scolastici (bidelli) sono tenuti ad assicurare, in funzione complementare e sussidiaria all'attività educativa ed assistenziale, compiti di collaborazione nelle attività di:

- cura dell'igiene personale degli alunni della scuola, nonché compiti di sorveglianza degli stessi, anche se portatori di handicap, se dipendenti da Enti Locali (ex D.P.R. 25.6.83 n. 347);
- accompagnamento di alunni handicappati, nell'ambito delle strutture scolastiche, se dipendenti statali (ex D.P.R. 7.3.1985 n. 588).

2. nel caso in cui la famiglia confermasse il suo atteggiamento negativo, la scuola potrà consultare l'équipe psico-sociale dell'ULSS al fine di definire congiuntamente gli interventi più idonei per rispondere ai bisogni dell'alunno, nonché gli orientamenti da seguire per addivenire ad un eventuale coinvolgimento della famiglia;
3. ove necessario a garantire i diritti dell'alunno, il Capo d'Istituto ed il Responsabile del Distretto di competenza territoriale potranno anche attivare le procedure amministrative e giurisdizionali previste dall'ordinamento giuridico, informandone preventivamente la famiglia.

Art. 3 - INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO COME PERSONA PORTATRICE DI HANDICAP.

La Scuola trasmetterà al Distretto socio-sanitario di base di competenza, entro il 20 dicembre, gli elenchi dei futuri frequentanti le classi iniziali, ai fini dell'eventuale individuazione di portatori di handicap. Il Capo d'Istituto, ex art. 2 del presente accordo ed ex art. 2 del D.P.R. del 24.2.1994, potrà segnalare successivamente eventuali ulteriori alunni.

Da tali elenchi il Distretto socio-sanitario di base, avvalendosi del Servizio di Neuropsichiatria Infantile, degli Enti convenzionati e di ogni altra struttura o professionalità necessaria, individuerà gli alunni portatori di handicap. Il Distretto competente comunicherà alla Scuola i dati rilevati, ancorché negativi, entro il 20 gennaio.

Entro il 28 febbraio, gli allievi già riconosciuti portatori di handicap che frequentino la Scuola interna o dell'obbligo e quelli comunque inviati ai Servizi, per i quali verrà riconosciuta la esistenza di una situazione di handicap, verranno segnalati alla Scuola per i provvedimenti di cui alla L. 517/1977 e successive integrazioni.

L'individuazione dell'alunno come persona portatrice di handicap si sostanzia nella definizione clinica del soggetto disabile e viene redatta ai sensi del D.P.R. del 24.2.1994, secondo il modello di cui alle Circolari del Ministero P. I. n. 199 e n. 250 (vedi allegato C). Essa verrà formulata dai competenti Servizi socio-sanitari dell'ULSS e/o Convenzionati e sottoscritta dai familiari dell'alunno.

Qualora la scuola segnalasse un alunno seguito da Servizi pubblici di altre ULSS o da Servizi privati convenzionati, saranno questi servizi a provvedere all'individuazione della situazione di handicap, alla Diagnosi Funzionale e alla programmazione degli incontri con la Scuola.

L'individuazione di handicap indicherà il rapporto quantitativo consigliato per le prestazioni dell'insegnante di sostegno e l'eventuale necessità dell'assistenza per l'autonomia personale. Essa verrà trasmessa alla Scuola a cura del servizio che ha provveduto all'individuazione della situazione di handicap. Contestualmente verrà trasmessa al Capo d'Istituto la proposta del rapporto numerico consigliato, sulla scorta delle caratteristiche del soggetto.

L'individuazione di handicap, salvi casi particolari da segnalarsi a cura dei servizi, avrà validità pluriennale indicata nel modello allegato C.

Art. 4 - DIAGNOSI FUNZIONALE

L'individuazione della situazione di handicap sarà successivamente completata dai Servizi che hanno in carico il soggetto con la stesura della Diagnosi Funzionale, che sarà presentata alla Scuola dal Servizio stesso, secondo il modello D allegato, entro il 1 settembre, se si tratta di alunni individuati per la prima volta o che iniziano un nuovo ciclo scolastico, ed entro il 30 settembre di ogni anno per gli altri alunni già individuati come portatori di handicap.

La Diagnosi Funzionale sarà stilata conformemente all'art. 3 del D.P.R. del 24.2.1994 e inviata alla scuola dal Responsabile del distretto di competenza.

Art. 5 - PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

Sulla base della Diagnosi Funzionale e delle ulteriori conoscenze possedute, gli operatori scolastici e quelli socio-sanitari che hanno in carico il disabile definiranno congiuntamente il Profilo Dinamico Funzionale, secondo l'allegato modello E.

I genitori dell'alunno saranno chiamati a concorrere alla definizione del P.D.F. e presenzieranno, se ritenuto necessario dall'ULSS o dalla Scuola, alla stesura stessa.

Questo evidenzierà l'area didattica e/o riabilitativa di progetto, conterrà gli obiettivi, gli interventi integrati ed i tempi delle verifiche collegiali, come previsto dal successivo art. 23.

Il Profilo Dinamico Funzionale indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate, progressivamente rafforzate e sviluppate.

Tale strumento, elaborato di norma entro il 15 novembre successivo al primo accertamento della situazione di handicap, viene aggiornato all'ingresso nella scuola di ordine o grado di istruzione superiore.

In caso di necessità e d'intesa tra Servizi e Scuola, saranno effettuate verifiche diagnostico-prognostiche intermedie agli aggiornamenti sopra indicati.

Entro il 31 gennaio dell'anno conclusivo della Scuola Media Inferiore, il P.D.F. sarà integrato dalla sintesi di orientamento scolastico o post-scolastico.

Art. 6 - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Sulla base della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale viene predisposto il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

Tale piano è stilato e verificato congiuntamente dagli operatori dell'ULSS e dal personale docente, integrato dall'operatore psicopedagogico se esistente, e con la collaborazione della famiglia dell'alunno portatore di handicap, secondo le scadenze previste dal successivo art. 23.

I Servizi saranno, comunque, disponibili in corso d'anno scolastico per ulteriori incontri, oltre ai tre obbligatori previsti, che si rendessero necessari per meglio soddisfare i bisogni del singolo caso.

La loro azione tenderà a far superare disguidi, malfunzionamenti, inerzie di operatori, interpretazioni distorte dell'Accordo, anche attraverso reciproca consultazione.

Il primo organo formale di controllo e di decisione circa le controversie è il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale, il quale esaminerà ogni questione, che gli venga sottoposta, avente carattere generale e concernente il pubblico interesse.

Qualora al proprio interno non pervenga ad una valutazione condivisa dalle parti stipulanti l'Accordo, ovvero la questione investa la revisione dell'Accordo stesso, il GLPT si rivolgerà al Provveditore agli Studi, al Direttore Generale dell'ULSS ed al Presidente della Conferenza dei Sindaci.

Il singolo cittadino, in prima istanza, si rivolgerà ed sarà indirizzato, a seconda delle competenze, al Capo d'Istituto o al Servizio distrettuale o al Comune. In relazione al problema prospettato, sarà cura di questi ultimi investire, se del caso, il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale.

Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Quanto previsto dal presente Accordo di Programma dovrà essere rispettato dalle parti contraenti e dagli Enti Convenzionati.

I firmatari dell'Accordo dovranno collaborare, per quanto di competenza, alla realizzazione di interventi e progetti a favore degli alunni portatori di handicap.

L'Accordo sarà efficace dal momento della sua sottoscrizione da parte delle Istituzioni interessate e potrà essere modificato di comune intesa su proposta scritta di una delle parti: ogni modifica però produrrà i suoi effetti solo con il successivo anno scolastico, salvo casi dichiarati d'urgenza.

La verifica della corretta applicazione in ogni sua parte del presente Accordo viene effettuata dai Responsabili delle Istituzioni chiamate in causa attraverso i propri Servizi ed Uffici.

Il Direttore dei Servizi Sociali, che ha la funzione di promozione e di coordinamento anche nei rapporti con la Scuola ed i Comuni, potrà proporre al Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale ULSS iniziative o progetti specifici miranti a rendere sempre migliori le condizioni di partecipazione scolastica e di integrazione sociale dei minori portatori di handicap.

Copia del presente Accordo verrà inviata al Direttore Sanitario, al Referente ULSS dell'area handicap, al Referente ULSS dell'area materno-infantile ed età evolutiva, ai Responsabili dei Distretti Socio Sanitari di base, ai Responsabili dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile, al Responsabile dell'Associazione "La Nostra Famiglia", a tutte le Direzioni Didattiche, alle Presidenze delle Scuole Medie di 1° e 2° grado, alle Direzioni delle Scuole Materne non Statali operanti nel territorio dell'ULSS, ai Presidenti dei Distretti Scolastici, al Presidente della Provincia di Venezia, al Gruppo di Lavoro Provinciale Interistituzionale, ai rappresentanti delle Associazioni di categoria.

Art. 24 - SCADENZARIO DEGLI ADEMPIMENTI (entro la data indicata)

DATA	DESCRIZIONE
20 dicembre	Trasmissione al Distretto Socio Sanitario di base competente territorialmente da parte della Scuola degli elenchi degli alunni frequentanti le future classi iniziali.
20 dicembre	Presentazione da parte delle Scuole (materne, elementari e medie) ai competenti Servizi Sanitari (Distretto Socio Sanitario di base e Neuropsichiatria infantile) di nuove segnalazioni di alunni in difficoltà, ai fini dell'eventuale accertamento della condizione di handicap.
20 gennaio	Comunicazione alla Scuola da parte del Responsabile del Distretto Socio Sanitario di base competente per territorio degli alunni portatori di handicap frequentanti le future classi iniziali.
28 febbraio	Trasmissione da parte dei competenti Servizi Sanitari (Neuropsichiatria infantile o Ente convenzionato) alle Scuole interessate delle individuazioni o dell'elenco nominativo con la tipologia dell'handicap, nel qual caso detta individuazione deve seguire entro il 30 aprile.
15 febbraio	Trasmissione alle famiglie da parte delle Scuole Medie di 1° grado delle sintesi di orientamento scolastico o post-scolastico.
30 giugno	Presentazione al Distretto Socio Sanitario di competenza territoriale della richiesta, da parte della famiglia, di assegnazione di personale addetto all'assistenza.
31 agosto	Termine ultimo per il completamento delle operazioni delle assegnazioni dei docenti di sostegno da parte del Provveditore agli Studi.
31 agosto	Inoltro dalla Scuola al Distretto Socio Sanitario di base competente territorialmente, dell'istanza riferita alla necessità motivata di personale assistente.
1 settembre	Invio a tutte le Scuole interessate, da parte del Distretto socio sanitario di base di competenza territoriale, delle Diagnosi Funzionali per alunni certificati per la prima volta e per gli alunni che iniziano un nuovo ciclo scolastico.
Entro inizio lezioni scol.	Riunione del GLPT per le proposte di assegnazione di personale addetto all'assistenza.
30 settembre	Trasmissione alle Scuole dell'aggiornamento delle precedenti Diagnosi Funzionali da parte del Distretto Socio Sanitario di competenza territoriale.
15 novembre	Incontro tra Scuola e competenti Servizi socio-sanitari, preferibilmente presso le sedi territoriali dei Servizi stessi, per la elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale e per l'avvio dell'elaborazione del PEI (1° incontro, con date da concordarsi tra Capo d'Istituto e competenti Servizi dell'ULSS).
febbraio-marzo	Incontro tra i competenti Servizi Socio-sanitari e Scuola per la verifica intermedia, da tenersi preferibilmente presso le sedi territoriali dei Servizi stessi (2° incontro, con date e sedi da concordarsi tra Capo d'Istituto e competenti Servizi dell'ULSS).
30 maggio	Verifica finale congiunta sugli esiti della programmazione didattica adottata per l'alunno individuato come portatore di handicap e per l'aggiornamento del PEI da tenersi preferibilmente alle sedi territoriali dei Servizi socio-sanitari dell'ULSS (3° incontro, con date e sedi da concordarsi tra Capo d'Istituto e competenti Servizi dell'ULSS).

Il presente scadenziario potrà subire variazioni in seguito a nuove disposizioni provenienti dalla Scuola o ad accordi diversi finalizzati ad ottimizzare i rapporti con i Servizi.

Nel qual caso il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale dell'ULSS concorderà i nuovi termini temporali e ne darà comunicazione a tutti gli interessati.

Letto, approvato, sottoscritto

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI DI VENEZIA

Firmato Dott.ssa Mirella Parisi Petrella

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA ULSS N.10

Firmato Dott. Antonio Petrella

per I COMUNI dell'AZIENDA ULSS N. 10,

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Firmato Gastone Rabbachin - Sindaco del Comune di Portogruaro

Portogruaro, 21 Dicembre 1995

INTESA COMPLEMENTARE TRA ULSS, SCUOLA ED ENTI LOCALI PER LA PIENA FORMAZIONE DELLA PERSONALITÀ E PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DEI MINORI IN DISAGIO SOCIALE.

Gli operatori scolastici hanno la possibilità di individuare e riconoscere eventuali comportamenti e reazioni che potrebbero far presumere l'esistenza di situazioni di disagio vissute da alcuni alunni.

Le parti assumono che in disagio sociale si possa definire un minore o adolescente che si trovi in situazioni critiche dal lato ambientale e/o familiare, che determinano in lui una riduzione od una significativa distorsione nella realizzazione delle potenzialità emotive-affettive, relazionali e/o cognitive, con conseguenze negative anche sul versante della vita relazionale intra-scolastica e della accettazione delle regole da questa date, nonché sul rendimento scolastico individuale.

Fatto salvo l'obbligo del personale scolastico di segnalare all'autorità giudiziaria i casi previsti dalla Legge 01/05/1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", il Capo d'Istituto, ritenuto utile e necessario un approfondimento della situazione, potrà segnalare la stessa per iscritto al Servizio sociale comunale, in considerazione delle specifiche competenze dell'Ente Locale in materia di minori, al fine di valutare la situazione del soggetto e di concordare gli interventi ritenuti più opportuni.

Quotora da questa valutazione emergesse la necessità di una collaborazione dell'équipe medico-psico-sociale dell'ULSS, la Scuola, d'intesa con il Comune, presenterà in tal senso richiesta scritta al Responsabile del Servizio di neuropsichiatria infantile ed al Responsabile del Distretto socio-sanitario di competenza territoriale.

Detta richiesta di collaborazione sarà inoltrata dopo che Scuola e Comune avranno messo in atto tutte le iniziative di propria competenza per affrontare e risolvere le problematiche rilevate, e comunque avendo coinvolto in primo luogo, dove possibile, la famiglia.

Nel caso di mancato assenso della famiglia, saranno individuati ed attivati altri canali di intervento, non escluso quello giuridico-amministrativo, su segnalazione congiunta della Scuola (Capo d'Istituto) e del Comune (Sindaco o suo delegato), comunque necessari a garantire i diritti del minore.

Nell'ipotesi in cui venga rilevata la necessità di una collaborazione tra le istituzioni Scuola, Comune e ULSS, le modalità degli interventi saranno stabilite di comune intesa tra il Servizio sociale comunale, la Scuola e gli operatori territoriali dell'ULSS e saranno diversificate a seconda che vi sia o meno l'assenso della famiglia.

Per le situazioni di minori in disagio sociale già seguiti dai Servizi territoriali dell'ULSS o dai Servizi sociali comunali, per i quali si ritiene utile la collaborazione della Scuola, i Servizi avranno cura di instaurare con la stessa i necessari rapporti.

Negli incontri congiunti tra Scuola, ULSS e Comune, verranno individuate, ove necessarie, modalità integrate d'intervento sia sull'alunno in disagio sia, eventualmente, sulla sua famiglia.

REGIONE DEL VENETO

PROVVEDITORATO AGLI
STUDI DI VENEZIAAZIENDA ULSS N. 10
"VENETO ORIENTALE"COMUNI
DELL'AZIENDA ULSS N. 10

Nel programma operativo verranno definiti gli obiettivi, i soggetti istituzionali coinvolti, gli interventi e le verifiche rispetto alle competenze di ciascuno.

Anche per gli alunni in disagio sociale, qualora la Scuola invii formale segnalazione con l'assenso dei genitori (allegato B), i Servizi dell'ULSS provvederanno a dare formale riscontro, utilizzando, se ritenuto opportuno, un modello assimilabile alla diagnosi funzionale.

Per questi minori, per i quali non sono previsti interventi di sostegno scolastico, saranno predisposti, a cura della Scuola, dei percorsi di apprendimento diversificati ed individualizzati.

Nei casi di inadempienza scolastica o di prolungate ed ingiustificate assenze, è fatto obbligo al Capo d'Istituto di segnalare la situazione al Sindaco del Comune di residenza dell'allievo.

L'Ente Locale attuerà autonomamente, oppure in accordo ed in collaborazione con i Servizi dell'ULSS e con la Scuola, progettualità finalizzate alla prevenzione del disagio minorile ed al sostegno di situazioni familiari in disagio sociale, attraverso gli strumenti di intervento previsti dalle specifiche competenze.

La presente intesa complementare, che viene applicata in via sperimentale, potrà essere verificata ed eventualmente rivista su richiesta di una delle parti contraenti; nel qual caso, il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale dell'ULSS concorderà i nuovi contenuti.

Letto, approvato, sottoscritto

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI DI VENEZIA

Firmato Dott.ssa Mirella Parisi Petrella

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA ULSS N. 10

Firmato Dott. Antonio Petrella

per i COMUNI dell'AZIENDA ULSS N. 10,

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Firmato Giustino Rabbuchin - Sindaco del Comune di Portogruaro

Portogruaro, 21 Dicembre 1993

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VENEZIA, L'AZIENDA ULSS N. 10 "VENETO ORIENTALE" ED I COMUNI DI ANNONE VENETO, CAORLE, CEGGIA, CINTO CAOMAGGIORE, CONCORDIA SAGITTARIA, ERACLEA, FOSSALTA DI PIAVE, FOSSALTA DI PORTOGRUARO, GRUARO, JESOLO, MEOLÒ, MUSELE DI PIAVE, NOVENTA DI PIAVE, PORTOGRUARO, PRAMAGGIORE, SAN DONÀ DI PIAVE, SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, SANTO STINO DI LIVENZA, TEGLIO VENETO, TORRE DI MOSTO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEGLI ALUNNI CON HANDICAP.

ALLEGATI

ALLEGATO - 1

SCHEDA STESA DALLA SCUOLA DA INVIARE AI COMPETENTI SERVIZI SANITARI

(Per provvedimento di cui alla Legge del 12-92 n. 104 riguardante gli alunni con disabilità - handicapi, gravi disturbi di apprendimento)

Nome e cognome dell'alunno/a Data di nascita

Cognome e Nome Nato a

Il Residente a Via

Tel. Frequentante la Scuola Materna ☐ Elementare ☐ d'Media ☐ Classe

Nel Plesso Scolastico di (Località)

1. NATURA DEL PROBLEMA

AREA COGNITIVA

Difficoltà di lettura

.....

Difficoltà di scrittura

.....

Difficoltà di calcolo

.....

Difficoltà di comprensione del testo scritto

.....

Difficoltà di comprensione da ascolto

.....

Difficoltà nella soluzione di problemi matematici

.....

Disturbi della comunicazione

.....

Disturbi dell'organizzazione percettiva

.....

AREA COMPORTAMENTALE

.....

.....

.....

.....

2. QUALI INTERVENTI SONO STATI MESSI IN ATTO E CON QUALI RISULTATI

.....

.....

.....

.....

3. INTERAZIONE NEL GRUPPO

.....

.....

.....

.....

4. CAPACITA' DI UTILIZZARE LE RISORSE AI FINI DEGLI APPRENDIMENTI E DEI PASSAGGI CONSALENZATI E ADULTI

5. IMPUGNA, RISULTATI NELLE MATERIE SCOLASTICHE E MOTIVAZIONE VERSO LA CLASSE

6. FREQUENZA SCOLASTICA:

7. RELAZIONI SCUOLA - FAMIGLIA

8. RICHIESTE FORMULATE AI SERVIZI:

I GENITORI sono stati avvertiti della presente segnalazione per l'intervento dell'ULSS

SI ☐NO ☐

I GENITORI hanno acconsentito all'invio della segnalazione?

SI ☐NO ☐

NOTE:

PARERE MOTIVATO DEL Direttore/Preside sulla segnalazione dell'alunno:

FIRMA DIRETTORE/PRESIDE

DATA

ALLEGATO - B

AL RESPONSABILE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BASE N°
AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

I / Il sottoscritto..... genitor .. dell'allievo
..... frequentante la classe della Scuola Materna / Elementare / Media
..... accetta/no che il proprio figlio si avvalga del
Servizio per l'Età Evolutiva in relazione alle sue difficoltà di apprendimento e/o comportamento.

Data

I genitori / il genitore:

ALLEGATO - C

AZIENDA ULSS n. 10 "Veneto Orientale" SERVIZIO DI

INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE DI HANDICAP

(da compilare riservato e coperto da segreto d'ufficio)

AL DIRETTORE DIDATTICO / PRESIDE

ALUNNA NATI/A IL
SCUOLA LOCALITA'
SEZIONE/CLASSE DI FREQUENZA COLASICO 199 /
ORDINE: ☐ MATERIA ☐ ELEMENTARE ☐ MEDIA ☐ SUPERIORE

DEFINIZIONE CLINICA

• TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO ☐ PSICOPEDAGOGICO ☐ URBANO ☐ VENTA

• SITUAZIONE DI HANDICAP: ESISTE LA NECESSITA' DI INTERVENTI MAJORI E INDIVIDUALIZZATI IN DEROGA AL RAPPORTO CLASSICO

☐ SI ☐ NO

• NECESSITA' DI PERMANENZA IN SERVIZIO PER AUTONOMIA PERSONALI

☐ SI ☐ NO

• URGENTE PRESENZA DI SITUAZIONE DI HANDICAP

DATA IL PRESIDENTE (ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE PERSONALE)

LA SEMPLIFICATA

LENTO ED ACCURATO

IL QUOTIDIANO (OGGI INERSCIA RELATIVA IN POSTA)

AZIENDA ULSS n. 10 "Veneto Orientale" SERVIZIO DI:

AL DIRETTORE DIDATTICO PRESIDE

SCUOLA

DIAGNOSI FUNZIONALE
Documento vincolato da segreto d'ufficio

ALUNNO COGNOME E NOME DATA DI NASCITA

RESIDENTE A VIA N.

SCUOLA E CLASSE FREQUENTATA NELL'ANNO 1997

DIAGNOSI CLINICA

DIAGNOSI

• SECONDO GLI APPRENDIMENTI NEOLASTICI

- AREA DELL'ABILITÀ DELLE ABILITÀ COGNITIVE
(Percezione dello stimolo e sua elaborazione verbale e/o visuo-spaziale, immagazzinamento e recupero dell'informazione - memoria a breve e a lungo termine -, attenzione, linguaggio, competenze prassico-costruttive)

ALLEGATO - D
Parte 2

AZIENDA ULSS n. 10 "Veneto Orientale" SERVIZIO DI

AL DIRETTORE DIDATTICO PRESIDE

SCUOLA

DIAGNOSI FUNZIONALE

Documento vincolato da segreto d'ufficio

ALLIEVO (COGNOME E NOME)

DATA DI NASCITA: / /

RESIDENTE A

VIA

SCUOLA E CLASSE FREQUENTATA DELL'ANNO 199 /

RELAZIONI SOCIALI

• AMBITO FAMILIARE

(Composizione del nucleo familiare, relazioni nel nucleo di appartenenza e con la famiglia allargata, atteggiamenti dei familiari nei confronti della disabituata, stili educativi, tempo libero, altro)

Il REDATTORE

• AREA DELLO SVILUPPO EMOTIVO - RELAZIONALE

(Capacità di adattamento alle situazioni rispetto all'osservanza delle regole, al rapporto con l'adulto e con i coetanei, capacità di utilizzare le risorse ai fini dell'apprendimento e dell'autonomia personale)

• AREA DEL LIVELLO DI INSEGNAMENTO COGNITIVO RACCHIUSO E DELLE POTENZIALITÀ DI SVILUPPO

Allievo